

# REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI A FINALITA' SOCIALE

## ART.1 - DEFINIZIONE

Per orto urbano a finalità sociale s'intende un appezzamento di terreno destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, messo a disposizione dei cittadini residenti nel Comune di Castellarano, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere sociale, di collaborazione intergenerazionale, di sostegno economico di responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico, quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva.

## ART.2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'ambito dei programmi di intervento sociale a favore della popolazione, intesi a mantenere gli individui nel loro ambito sociale, a favorire attività occupazionali e a assicurare un supporto alla famiglia, l'amministrazione comunale, destina a orti urbani a titolo gratuito, appezzamenti di terreno di proprietà comunale o in uso all'amministrazione comunale, a favore di cittadini residenti nel Comune di Castellarano.

Gli orti complessivamente disponibili sono attualmente 45 di cui 15 destinati alla categoria A "Orti a finalità sociale" e 30 alla categoria B "Orti per anziani"

## Art.3 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Requisiti per l'accesso per "Orti a finalità sociale" (Categoria A).

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel Comune di Castellarano:

- di età compresa tra i 18 e 61 anni (il computo dell'età avviene con riferimento all'anno solare, senza tenere conto della data di effettivo compimento degli anni)
- che non posseggano o lavorino ad alcun titolo altro terreno ortivo. La presente condizione è da riferirsi a tutti i componenti del nucleo anagrafico richiedente.

Requisiti per l'accesso per "Orti per anziani" (Categoria B).

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto i cittadini residenti nel Comune di Castellarano:

- pensionati, che abbiano compiuto i 62 anni d'età e che non posseggano o lavorino ad alcun titolo altro terreno ortivo.

Il computo dell'età avviene con riferimento all'anno solare, senza tenere conto della data di effettivo compimento degli anni.

La domanda di assegnazione si presenta presso lo sportello del Servizio sociale comunale, durante l'intero anno solare ad esclusione della prima assegnazione che avverrà con apposito bando.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione: ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa in considerazione solo una a scelta dell'interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

## Art.4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Immobile adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare acquisto in locazione con regolare contratto registrato punti 2

Situazioni di handicap superiori al 60% e/o di persona convivente nel nucleo familiare stesso punti 3

In caso di parità di punteggio viene data precedenza all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### ART.6 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli orti urbani avviene in base all'ordine di graduatoria.

L'assegnazione viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato ha 10 giorni di tempo per rispondere, una volta ricevuta la raccomandata o l'avviso di raccomandata. Trascorso inutilmente tale termine senza aver ricevuto risposta l'ufficio servizi sociali proporrà l'assegnazione al richiedente successivo.

Gli orti urbani, di proprietà dell'amministrazione comunale o in uso all'amministrazione comunale verranno concessi agli assegnatari per **5 anni** con successivo atto del responsabile del Settore 2.

Alla scadenza di tale periodo d'assegnazione è possibile una sola ulteriore proroga di anni cinque.

L'assegnazione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento con preavviso di 15 giorni a mezzo di raccomandata a/r del Servizio Sociale preposto.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori dal Comune di Castellarano, decade automaticamente dall'assegnazione dell'orto urbano senza alcun diritto per l'assegnatario.

Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

All'interno dello stesso nucleo familiare può fare domanda un solo componente.

#### Art. 7 – UTILIZZO OBBLIGHI - DIVIETI

1) Il concessionario si obbliga con la firma di regolare contratto che, si allega al presente regolamento, come parte integrante e sostanziale a:

- a) ad utilizzare l'area al solo scopo di realizzare un orto urbano in particolare per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori di uso proprio o della sua famiglia;
- b) ad avere cura, in fase di realizzazione dell'orto, di creare il minor danno possibile all'area concessa;
- c) a rispettare le condizioni della presente concessione;
- d) a comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente art.3 , in tal caso la concessione decadrà a far data della comunicazione;
- e) a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto , a coltivarlo direttamente e con continuità con la precisazione che alla coltivazione possono contribuire i familiare mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
- f) a provvedere a sua cura e spese alla riconsegna del terreno nello stato originario alla scadenza della concessione;
- g) a non cedere a terzi il lotto;
- h) a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera, la cui misure massime sono 1 metro per 1 metro, o decomposizione naturale in un angolo dell'orto.

2) E' fatto divieto al concessionario:

- a) di lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
- b) di bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
- c) di eseguire impianti di allacciamenti ed utenze, senza prima aver ottenuto l'autorizzazione da

- parte del concedente, con costi a carico del concessionario;
- d) di allevare animali (anche di piccola taglia) nel lotto;
  - e) di costruire capanni, costruzioni, strutture e simili;
  - f) di tenere nel lotto depositi di materiale non attinenti alla coltivazione;
  - g) di posare teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel serra per la protezione del gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le seguenti dimensioni: altezza massima al centro m.1;
  - h) di piantare alberi d'alto fusto;
  - i) di stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi;
  - j) la vegetazione, anche quella stagionale, piantata nell'orto urbano non deve superare la recinzione e verticalmente non può andare oltre un metro dall'altezza della recinzione, comunque non oltre due metri dalla base della coltivazione;
  - k) di depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto, in conformità alla normativa vigente;
  - l) di costruire o posizionare sull'area manufatti di qualsiasi natura;
  - m) di utilizzare l'area come ricovero di animali da cortile, volatili, cani gatti e simili;
  - n) di posizionare contenitori di acqua ferma a cielo aperto;
  - o) non si possono usare concimi chimici a dall'elevato odore sgradevole.

In caso di accertata violazione di quanto disposto dal presente atto, l'Amministrazione valuta la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario e valuta il grado di sanzione applicabile, come previste dall'art.15.

L'inosservanza delle condizioni di cui al presente articolo determina la decadenza della concessione.

#### Art.8 – RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il concedente non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell'area e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

#### Art.9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

#### Art.10 – RECESSO – REVOCA

Il concessionario ha il diritto di recedere per giustificati motivi la concessione dandone preavviso 15 giorni prima, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concedente.

In caso di recesso o revoca al concessionario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

#### Art.11 – RICONSEGNA DELL'AREA ED EVENTUALI MODIFICHE

Il concessionario si obbliga a riconsegnare l'area alla scadenza, recesso o decadenza dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario riterrà di effettuare sull'area, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune.

Al concessionario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo al momento della riconsegna.

#### Art. 12 - CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia del ripristino allo stato di fatto dell'area oggetto della concessione depositerà una cauzione a favore del Comune di Castellarano pari ad Euro 100,00 (salvi i casi di esenzione disposti su relazione dell'Assistente Sociale), presso la Tesoreria comunale; tale somma verrà restituita al momento della cessazione della gestione del lotto mentre sarà incamerata dal Comune in caso di violazione della convenzione.

#### Art.13 – SPESE, UTENZE, MANUTENZIONI

Tutte le spese per utenze, manutenzioni sono a carico del concessionario.

#### Art.14 – COMPENSO E IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a versare annualmente Euro 10,00 a titolo forfettario per l'utilizzo del lotto.

Inoltre il concessionario si impegna a svolgere, a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, tutte le attività di manutenzione del verde nell'area assegnata.

#### Art.15 – SANZIONI

La violazione della presente concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro.

#### Art.16 – ISPEZIONI

Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia Municipale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.

#### Art. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti della presente convenzione sono a carico del concessionario, nessuna esclusa.

#### Art. 18 – COMITATO DI GESTIONE, CONSIGLIO, PRESIDENTE

Allo scopo di garantire partecipazione e democraticità presso gli orti urbani, è istituito apposito Comitato di Gestione, composto da tutti gli assegnatari dei lotti risultati assegnatari a seguito di emissione del bando per anziani e per fini sociali.

Il comitato di gestione, che si riunisce almeno una volta all'anno, nominerà il consiglio di gestione, composta da n.3 elementi, scelti tra i candidati volontari. In mancanza di volontari i componenti del Consiglio verranno scelti tra tutti gli assegnatari con apposita votazione. Uno dei tre componenti eletti assume la carica di Presidente, scelto a maggioranza tra gli stessi.

I componenti eletti del Comitato di Gestione restano in carica per tre anni.

E' compito del Presidente:

- coordinare le attività in collaborazione con i componenti del Consiglio, allo scopo di garantire un buon andamento nella gestione degli orti;
- convocare le riunioni del Comitato e del Consiglio di gestione;
- mantenere regolari e fattivi rapporti di collaborazione con l'amministrazione comunale;
- trasmettere l'eventuale regolamento interno adottato di cui al successivo comma 6 all'amministrazione comunale per la necessaria acquisizione e verifica della compatibilità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dai componenti del Consiglio di gestione.

Il Consiglio di gestione collabora con il Presidente, avvalendosi di segnalazioni e proposte espresse

dai diversi assegnatari degli orti.

Gli assegnatari, riuniti nel Comitato di Gestione, possono disciplinare ulteriormente la gestione degli orti, adottando uno specifico regolamento interno, il cui contenuto sia coerente alle disposizioni del presente Regolamento e che sia concordato con gli uffici preposti.

Al fine del buon andamento della gestione degli orti, qualora necessario ed opportuno, possono partecipare alle sedute del Comitato di Gestione i Funzionari dell'ufficio tecnico e/o servizi sociali comunali.

#### Art. 19 – ORTI IN ECCEDEXENZA

Gli orti in eccedenza, rimasti privi di assegnazione per mancanza di richieste , vengono proposti in assegnazione in via prioritaria ai richiedenti rimasti in lista d'attesa nel bando relativo agli anziani. In caso di ulteriore mancata assegnazione i lotti rimasti disponibili verranno messi a disposizione (previa richiesta formale) delle associazioni di volontariato/ e o di promozione sociale o cooperative sociali operanti nel territorio per attività rivolte ai propri soci e associati o utenti in carico.

#### Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.